



Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione Locale di Bergamo

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede legale e altre sedi

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n.117/2017 e della specifica normativa di settore, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ODV Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione Locale di Bergamo"** in breve **"ODV ANPPE Bergamo"**, il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica ed aconfessionale.
2. La ODV ha sede legale presso la residenza del Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore* e viene fissata in prima istanza in Gorle (BG), Via G. Marconi, 1/C. La ODV ha altresì una sede operativa presso i locali ceduti in comodato d'uso dal Comune di Seriate siti in Corso Roma, 37 in Seriate (BG).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma semplicemente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e di apposita verbalizzazione in sede di Assemblea dei soci.
4. Qualora ciò sia ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, la ODV può altresì dotarsi, previa giusta deliberazione dell'Assemblea, di altre sedi operative laddove si svolgano le attività associative.

Articolo 2

Statuto

1. La ODV è disciplinata e regolata dal presente Statuto sociale ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione, delle Leggi Regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea, qualora lo ritenga utile e necessario, potrà deliberare un eventuale *Regolamento di Esecuzione* dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla ODV; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Benigno Genovelli *Dell'Ap* *Louisa Lento*
Ad Amm. Amm. *Claudio R.* *Albano* *Giuseppe*



Articolo 3 **Principi fondamentali**

1. La ODV si configura come organizzazione di volontariato apartitica ed aconfessionale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività ed esistenza sui seguenti principi ispiratori fondanti:

- assenza di qualsivoglia fine di lucro;
- democraticità della struttura sociale;
- sovranità dell'assemblea dei soci;
- libera elettività delle cariche sociali;
- gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari;
- assoluta prevalenza delle prestazioni rese dai soci volontari;
- chiari diritti ed obblighi per gli associati.

2. La ODV opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Articolo 4 **Finalità e Attività**

1. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la ODV fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione sociale; tali attività sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017, la ODV esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale.

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché di iniziative di aiuto reciproco;
- b) promozione della cultura della legalità;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale, artistico e ricreativo;
- e) attività di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

3. Per le attività di interesse generale prestate, la ODV può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in armonia con i dettami del Codice del Terzo Settore.

Rosanna Genuello Leonardo Dario Loulana Lentoro
Angelo Andrea Claudio Rita [signature] [signature]



14. L'ODV può operare nell'intero territorio nazionale, pur svolgendo la propria attività principalmente nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 5

Risorse Economiche e Patrimonio

1. Per il sostentamento delle attività utili al perseguimento delle finalità sociali, la ODV potrà avvalersi di risorse economiche costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 e sue s.m.i..

2. Il patrimonio della ODV così costituito è utilizzato unicamente per il sostentamento delle attività sociali, secondo la programmazione e le indicazioni fornite dagli Organi sociali.

3. I beni della ODV possono essere costituiti da beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. I beni possono essere acquistati direttamente dall'organizzazione ovvero essere frutto di lasciti o di donazioni; nei casi previsti dalla legge gli stessi sono intestati alla ODV.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili sono normalmente custoditi nella/e sede/i dell'organizzazione e sono dettagliatamente elencati in un inventario, depositato presso la sede legale dell'organizzazione e reso disponibile per la consultazione da parte degli aderenti e delle Autorità a questo preposte.

Articolo 6

Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

1. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali propri della ODV, in favore dei propri fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come meglio previsti all'articolo 11.

2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Brano Gennarelli *Leandro De* *Andrea Lombardi* *Antonio*
Angela *Antonio* *Alfredo* *Giuseppe*



Articolo 7 Bilancio

1. Gli esercizi di bilancio della ODV e le relative scritture contabili sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; quest'ultime sono redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Ove gli importi di ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate lo consentano, è preferita la redazione nella forma del rendiconto per cassa.

2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 8 Ammissione e numero dei Soci

1. Possono diventare soci della ODV le persone fisiche che siano mosse da spirito di solidarietà, che condividano i principi e le finalità sociali e che intendano impegnarsi concretamente e fattivamente per realizzarle.

2. Alla ODV possono aderire anche persone minorenni, a partire dai 16 anni di età compiuti, purché ciò avvenga sotto la piena responsabilità e con il consenso di almeno un genitore esercitante la potestà sul minore.

3. In ogni caso l'ammissione a socio è incompatibile con il fatto di aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

4. Il numero degli associati alla ODV è illimitato; in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5. Eccezion fatta per i soci fondatori, i quali acquisiscono di diritto la qualifica di socio per il primo triennio di attività, coloro i quali desiderino associarsi dovranno presentare un'istanza di ammissione scritta, da redigersi su apposita modulistica predisposta dall'Organo di amministrazione sociale. Tale istanza dovrà contenere almeno i dati personali del candidato utili alla sua identificazione, i dati di contatto ed un breve curriculum vitae utile a qualificare le competenze. I dati riportati nella domanda saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali e verranno distrutti decorsi tre anni dalla data di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. L'ammissione di nuovi soci alla ODV è deliberata dall'Organo di amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

7. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro i successivi 30 giorni dalla deliberazione di diniego, motivandola. L'aspirante socio può fare appello, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedendo che sull'istanza di ammissione si pronunci

Roberto Genovelli *Leandro* *Salvo* *Antonio* *Antonio*
Amil *Ad* *Rob* *Amil* *Antonio*

anche l'Assemblea, in occasione della prima successiva convocazione utile.
L'eventuale successiva deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

8. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermi restando il diritto di recesso dell'associato e le altre possibili cause di decadenza individuale dal rapporto associativo.

9. Non sono ammesse la categoria dei soci temporanei, né l'eventuale futura introduzione di criteri di ammissione strumentalmente limitativi dei diritti sociali o a termine.

Articolo 9

Diritti e Doveri degli Associati

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. I soci hanno altresì il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, se adottato;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - anche indiretti - ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile;
- improntare il proprio comportamento nel corso delle attività sociali ai canoni della serietà, della competenza, del rispetto e dell'impegno, in osservanza alle disposizioni di volta in volta ricevute;
- usare nei rapporti verso i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività svolta;
- adottare una severa riservatezza rispetto a quanto appreso, visto, udito e fatto durante l'attività associativa, con particolare riguardo alla tutela dei dati personali e sensibili eventualmente appresi, nel rigoroso rispetto della normativa di settore;
- utilizzare con perizia ed in modo professionale gli equipaggiamenti, le dotazioni, i materiali ed i mezzi eventualmente affidatigli dall'associazione, avendo cura di restituirli a fine attività nel medesimo stato di efficienza e pulizia di come sono stati consegnati e segnalando gli eventuali ammanchi o danneggiamenti subiti nel corso dell'attività svolta.

Rossini Giovanni, Leardo, De Luca, Lentini
Chiodi, Risi, All'Univ, Grigoletto

3. Per gli associati minorenni i diritti sono esercitati dal genitore, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei doveri sopra sanciti da parte del socio minore.

Articolo 10 Volontari

1. Salvo espressa richiesta effettuata al momento dell'istanza di adesione, il socio acquisisce, contestualmente alla deliberazione di ammissione, anche lo *status* di volontario.

2. I nomi dei volontari sono annotati nel "*Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato*", redatto e tenuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1°, del D.Lgs n.117/2017 e sue s.m.i. e del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare, il *Registro* sarà tenuto su supporto cartaceo numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un Pubblico Ufficiale a ciò abilitato, il quale dovrà dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (articolo 3, comma 1°, del D.M. 14 febbraio 1992). Il *Registro*, che sarà custodito dal Legale Rappresentante *pro-tempore* della ODV, conterrà almeno i dati anagrafici minimi del volontario (nome e cognome, data e luogo di nascita, C.F.), oltre alle date in cui ha iniziato ed eventualmente terminato di svolgere l'attività da volontario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e/o con ogni altra forma o rapporto contrattuale retribuito con la ODV.

4. Il volontario viene assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato disposte e prestate per conto della ODV, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività stesse. Le spese di assicurazione sono poste a carico della ODV, la quale è tenuta a comunicare al volontario gli estremi della/e polizza/e stipulata/e ed a fornire un prospetto di sintesi delle coperture attivate.

5. Ai sensi e per gli effetti del *corpus* normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di attività, ivi compreso il D.Lgs. n.81/2008 e sue s.m.i., il volontario non si trova in alcuna forma o rapporto di subordinazione o di gerarchia nei confronti della ODV, del suo Legale Rappresentante o di qualunque altra qualifica, figura o ruolo di coordinamento in essa istituiti. Il volontario pertanto rimane pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni nei confronti propri, dei compagni e dei terzi.

La ODV ed i suoi rappresentanti esercitano un mero ruolo di indirizzo organizzativo e di coordinamento degli operatori volontari nel corso delle attività.

Conformemente alle proprie capacità, competenze e condizioni, anche psico-fisiche e sanitarie; in funzione della formazione, informazione ed addestramento ricevuti anche al di fuori della ODV, nonché in ragione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale posseduti, il volontario decide consapevolmente ed autonomamente se svolgere o meno una o più attività richieste dall'intervento

Renzo Gennaro
Am. M. M.
Leandro
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

in corso, in piena armonia con quanto espressamente previsto all'articolo 3, commi 3-bis e 12-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

7. Nell'ambito delle attività sociali, il volontario può essere chiamato ad indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), un'uniforme, indumenti, simboli e/o loghi distintivi della ODV e della specifica tipologia di servizio ad egli affidato. L'utilizzo di detti materiali è disciplinato dal Consiglio Direttivo attraverso l'adozione di apposite disposizioni scritte da consegnarsi agli utilizzatori prima del loro utilizzo; tali disposizioni sono periodicamente aggiornate in relazione allo stato ed alla tipologia dei materiali adottati, al progresso tecnico ed organizzativo ed all'aggiornamento normativo.

Articolo 11 **Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

2. Alla morte del socio la cancellazione dal libro soci e dal *Registro* dei volontari – se del caso – avviene d'ufficio, al momento della notizia del decesso.

3. Il socio che lo desideri può recedere dalla ODV in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; in tal caso la cancellazione dal libro soci e dal *Registro* dei volontari avviene entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

4. L'associato che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto e/o dal Regolamento interno, se adottato, può essere escluso dall'organizzazione per colpa o dolo. In tali casi l'esclusione, previa contestazione scritta delle violazioni agite ad opera dell'Organo di amministrazione, è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In presenza di violazioni gravi, di contravvenzioni alla legge o di ipotesi di reato, il Legale Rappresentante – d'urgenza – può procedere alla sospensione immediata del socio, deferendo la deliberazione di esclusione all'Assemblea, entro 30 giorni dalla contestazione e contestuale sospensione del socio; in tali casi è ammesso il ricorso alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.

In caso di esclusione del socio, la cancellazione dal libro soci e dal *Registro* dei volontari – se del caso – avviene nel minor tempo tecnico possibile a far data dalla deliberazione di esclusione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

5. Decade automaticamente dalla sua qualità di socio:

- l'associato che non versi annualmente ed entro i termini sanciti dall'Assemblea la prevista quota sociale;
- il volontario che non partecipi ad alcuna attività sociale per oltre un anno;
- il volontario che raggiunga i limiti di età eventualmente introdotti e/o previsti dalla legge, qualora non intenda permanere nella sola qualifica di socio non volontario;

Orsino Gennelli
Am. AS

Leandro Del
Antonio Rota

Luigi Lombardi
Al. Cant. Giuseppe



il volontario che perda i requisiti psico-fisici necessari all'espletamento dell'attività operativa, ove richiesti per legge e qualora non intenda permanere nella sola qualifica di socio non volontario.

La decadenza è ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

6. Gli associati che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere alla ODV non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 12

Organi Sociali e modalità di Comunicazione sociale

1. Sono Organi sociali della ODV:

- l'**Assemblea** dei soci;
- il **Consiglio Direttivo**, quale Organo di amministrazione;
- il **Presidente** e Legale Rappresentante della ODV;
- il **Tesoriere**;
- il **Segretario**.

2. Qualora la presenza ne sia ritenuta utile dall'Assemblea e previa espressa deliberazione della stessa in tal senso, potranno essere altresì adottati altri Organi sociali quali:

- l'**Organo di controllo** (eventuale) e
- l'**Organo di revisione contabile** (eventuale).

3. Tutte le cariche sociali sono coperte ed esercitate dagli eletti senza l'attribuzione di alcun compenso, in modo gratuito e liberale, senza alcun onere a carico della ODV.

4. Ai fini del contenimento della spesa, la comunicazione sociale, sia essa fra Organi sociali, che fra Organi sociali e soci, che fra soci e soci, è agita prioritariamente con modalità elettroniche. Laddove il socio non sia titolare di una posta elettronica certificata (p.e.c.), individuata quale comunicazione formale preferibile, saranno ugualmente accettati e validi ai fini della comunicazione, anche formale e nel seguente ordine di priorità: la posta elettronica ordinaria (e-mail), il messaggio Whatsapp, lo Short Message Service (SMS), il FAX e/o la posta raccomandata a mano.

Articolo 13

Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è composta dai soci della ODV ed è l'Organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente della ODV o in sua assenza dal Vicepresidente.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviarsi a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente almeno la data della riunione, l'orario

Bruno Gennovelli
Amministratore

Leandro Sestini
Presidente

Antonio Sestini
Vicepresidente

della stessa, il luogo e l'ordine del giorno fissato e l'eventuale data di seconda convocazione, qualora prevista.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione da trasmettersi con uno dei mezzi riconosciuti dalla ODV, come meglio indicati al precedente articolo 11, comma 4°; la convocazione è inviata al recapito risultante dal libro dei soci, nonché mediante avviso affisso nelle sedi fisiche dell'organizzazione ovvero pubblicato attraverso gli eventuali canali social attivati dalla ODV.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

5. E' facoltà del socio, richiedendolo al Presidente almeno 5 giorni prima della seduta e qualora questo sia tecnicamente fattibile, partecipare all'Assemblea da remoto, mediante sistemi di videoconferenza/videochiamata che garantiscano la palese identificazione del socio e del suo eventuale voto.

6. I voti espressi dall'Assemblea sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle sedute dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato in originale presso la sede legale della ODV (libro verbali). I verbali sono trasmessi a tutti i soci mediante comunicazione elettronica trasmessa nei modi previsti al precedente articolo 11, comma 4°; gli stessi sono altresì tenuti in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere di natura ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per l'eventuale scioglimento della ODV ovvero per la deliberazione urgente di esclusioni di volontari in presenza di violazioni gravi, di contravvenzioni alla legge o di ipotesi di reato agite da questi ultimi. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9. All'interno dell'Assemblea regolarmente convocata ciascun associato presente ha diritto di voto (1 voto); per i soci minorenni il diritto di voto è trasferito ed esercitato dal genitore o da colui che ne esercita la potestà.

Ciascun associato, qualora impossibilitato a partecipare di persona alle sedute, ha il diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea solo da un altro associato, mediante conferimento di delega scritta, recata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di n.2 altri associati per un massimo di n.3 voti esprimibili per socio delegato.

Articolo 14 **Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della ODV;
- approva il bilancio di esercizio;
- elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
- elegge e revoca, se previsto, l'Organo sociale incaricato della revisione legale dei conti;

Roberto Geronzi *Leone Dello* *Ludovico D'Amico*
Antonio... *Claudio...* *Alto...* *...*



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 15 **Assemblee Ordinaria e Straordinaria**

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per via elettronica o da remoto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea è convocata in seduta straordinaria e può deliberare per la modifica dello Statuto della ODV qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati presenti alla seduta (maggioranza inderogabile).
6. L'assemblea è convocata in seduta straordinaria e può deliberare circa lo scioglimento e la liquidazione della ODV, nonché circa la devoluzione del patrimonio residuo qualora vi sia la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti alla seduta (maggioranza inderogabile).

Articolo 16 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione che governa la ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato anche prima della naturale scadenza per giusta causa.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci eletti, variabile tra 3 (tre) e 7 (sette) componenti ivi compreso il Presidente, in funzione del numero complessivo dei soci aderenti e di quanto disposto dall'Assemblea prima dell'elezione dei suoi membri.

Bozzone Giancarlo Leuella Dell'As Lombardi Lombardi
Am. Adm. Am. Adm. Am. Adm. Am. Adm. Am. Adm.

I membri sono eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati maggiorenni, anche previa presentazione di eventuali candidature espresse per ricoprire l'incarico; tali candidature non sono comunque vincolanti ai fini dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di anni 3 (tre) ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile recante le "cause di ineleggibilità e di decadenza", nonché l'articolo 2475-ter in tema di "conflitto di interessi".

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6°, del D.Lgs n.117/2017 e sue s.m.i. e quando lo stesso sarà istituito, gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, trasmettendo i dati richiesti ed indicando a quali di essi è eventualmente attribuita la rappresentanza legale della ODV, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui esso sia composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito e può deliberare quando siano presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Legale Rappresentante della ODV (Presidente), il quale è nominato dall'Assemblea contestualmente agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

Articolo 17 **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente la ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni, anche previa presentazione di eventuali candidature espresse per ricoprire l'incarico; tali candidature non sono comunque vincolanti ai fini dell'elezione.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per giusta causa, a maggioranza dei presenti, anche prima della sua naturale scadenza.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Organo di amministrazione.

Bozzone Giovanni *Leoniello* *Dei* *Fonshana* *Leubow*
Ami A. J. *Quinto R.* *Alari* *Giorgio*

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il *Consiglio Direttivo*, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente, individuato dallo stesso tra gli altri membri del *Consiglio Direttivo*, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18 **Tesoriere**

1. Il *Tesoriere* è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni con predisposizione e competenza al ruolo, anche previa presentazione di eventuali candidature espresse per ricoprire l'incarico; tali candidature non sono comunque vincolanti ai fini dell'elezione.

2. Il *Tesoriere* dura in carica quanto il *Consiglio Direttivo* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per giusta causa, a maggioranza dei presenti, anche prima della sua naturale scadenza.

3. Il *Tesoriere* custodisce e gestisce i beni della ODV, garantendo la tenuta e la conservazione delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, nonché a rappresentare adeguatamente nel Bilancio le attività di interesse generale e diverse svolte.

4. Il *Tesoriere* cura altresì i rapporti con gli *Istituti di Credito* eventualmente depositari di conti correnti intestati alla ODV. Il Presidente, se lo ritiene, può delegare il *Tesoriere* alla firma degli atti di pagamento, anche di natura bancaria (assegni, bonifici, ecc.). E' altresì autorizzato a riscuotere i pagamenti per contanti o con altro titolo di credito, di qualsiasi natura e tipo, nonché a rilasciarne la relativa quietanza.

5. Il *Tesoriere* è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della ODV e cura la redazione del Bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal *Consiglio Direttivo*.

6. Ove non sia stato individuato dall'Assemblea un *Segretario*, il *Tesoriere* avoca a sé anche le altre competenze amministrative e di segreteria generale della ODV.

7. Il *Tesoriere* non può delegare i propri compiti e i poteri ad altri soci.

Articolo 19 **Segretario**

1. Il *Segretario* è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni con predisposizione e competenza al ruolo, anche previa

Bruno Geronzi
Leonello Dell'Uba
Ludovico Lantini
Claudio Pella
Giovanni Pella

presentazione di eventuali candidature espresse per ricoprire l'incarico; tali candidature non sono comunque vincolanti ai fini dell'elezione.

2. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per giusta causa, a maggioranza dei presenti, anche prima della sua naturale scadenza.

3. Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi utili al buon funzionamento della ODV; in particolare:

- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci e dei volontari compilando i rispettivi Libro e Registro;
- disbriga le pratiche amministrative e burocratiche interne ed esterne alla ODV;
- redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio;
- coadiuva il Tesoriere nella redazione e nell'invio delle ricevute e delle quietanze d'entrata.

4. Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da altri associati di propria fiducia, coordinandone la relativa attività e mantenendone comunque la piena responsabilità.

Articolo 20

Altri Organi sociali di eventuale istituzione

1. Ai sensi del precedente articolo 12, comma 2°, la ODV, qualora l'istituzione ne sia ritenuta utile dall'Assemblea e previa espressa deliberazione della stessa in tal senso, può adottare i seguenti Organi sociali facoltativi:

- l'Organo di controllo e
- l'Organo di revisione contabile.

2. I componenti degli Organi sociali facoltativi sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, scegliendo tra tutti i soci maggiorenni con predisposizione e competenza al ruolo, anche previa presentazione di eventuali candidature espresse per ricoprire l'incarico; tali candidature non sono comunque vincolanti ai fini dell'elezione. Per il solo Organo di revisione contabile il candidato può essere scelto dall'Assemblea facendo ricorso a risorse esterne alla ODV che abbiano le competenze di revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. Gli Organi sociali facoltativi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie dei loro membri o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per giusta causa, a maggioranza dei presenti, anche prima della loro naturale scadenza.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Bozza e Generale *Leone* *Del* *Giuseppe Lentore*
Amr *Claudio* *Rita* *Alf* *Luca* *Giuseppe* *Roberto*

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al precedente articolo 7.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo sulle attività sociali e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs n.117/2017 ed è rappresentato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 21 **Atti Amministrativi Obbligatorii**

1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, la ODV redige e conserva almeno i seguenti *Libri, Registri e Scritture*:

- **Libro degli Associati**, è redatto su supporto cartaceo e digitale ed è costantemente aggiornato a cura del Segretario o del Tesoriere; viene sottoscritto dal Presidente che ne cura la conservazione fra i documenti del fascicolo associativo;
- **Registro degli Aderenti che Prestano Attività di Volontariato**, redatto ed aggiornato a cura del Segretario o del Tesoriere su supporto cartaceo numerato in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un Pubblico Ufficiale a ciò abilitato, viene siglato dal Presidente che ne cura la conservazione fra i documenti del fascicolo associativo;
- **Libro delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**, redatto su supporto cartaceo e digitale a cura del Segretario o del Tesoriere, contiene i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte dall'Assemblea nel corso delle stesse, viene progressivamente implementato e sottoscritto, anche digitalmente, dal Presidente
- **Libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, redatto su supporto cartaceo e digitale a cura del Segretario o del Tesoriere, contiene i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte dall'Organo di amministrazione nel corso delle stesse, viene progressivamente implementato e sottoscritto, anche digitalmente, dal Presidente;
- **Libro Giornale**, redatto su supporto cartaceo e digitale a cura del Tesoriere, contiene le scritture contabili suddivise per esercizio finanziario, viene progressivamente implementato e sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente;

Resse ne Giovannielli *Leandro De* *Louisa Lantoro*
Am *Antonio* *Alvaro* *George*



Libro degli Inventari, redatto su supporto cartaceo e digitale a cura del Tesoriere, viene sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente;

Il *Libro Giornale* e il *Libro degli Inventari* sono tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo tempi e modalità stabiliti dall'Organo di amministrazione nel corso del mandato associativo.

Articolo 21

Rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni e Convenzioni

1. In armonia con l'articolo 55 del D. Lgs. n.117/2017 e sue s.m.i., la ODV può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici, Istituzioni ed altri Enti del Terzo Settore (ETS) al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività della ODV; anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n.241 e sue s.m.i..

2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1°, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate, redatte nelle forme previste dalla legge.

3. Le convenzioni tra la ODV e le Amministrazioni pubbliche sono redatte in armonia con il dettato dell'articolo 56 del D.Lgs. n.117/2017 e sue s.m.i. e sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione. Le stesse sono stipulate dal Presidente, quale Legale Rappresentante della ODV.

Articolo 22

Responsabilità dell'Organizzazione

1. La ODV risponde, con le proprie risorse economiche e con i propri beni, degli eventuali danni causati e delle inadempienze occorse per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2. La ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 23

Comunicazione Integrata ed Immagine Coordinata

1. Al fine di garantire la riconoscibilità esterna della ODV e per dare una maggiore compattezza e coerenza alle differenti tipologie di comunicazione adottabili tramite le quali interagire con gli stakeholder, nonché per mantenere con questi una stabile relazione nel tempo, l'Assemblea può adottare elementari tecniche di comunicazione integrata e di immagine coordinata.

2. Il nome, il logotipo, l'immagine visuale ed i segni distintivi della ODV appartengono all'Associazione stessa, la quale può concederne l'uso ai Soci o ad

Brune Genuonelli *Leonello* *Deco* *A. Lorusiana* *Lombardi*
An. M. P. *Antonio* *Rb* *Off. Lorus* *Capo* *10.0.0.0*

altri soggetti secondo le necessità e le strategie adottate. L'uso è concesso esclusivamente in forma scritta, anche mediante atti regolamentari interni dedicati.

3. In nessun caso il nome, il logo ed i segni distintivi sociali potranno essere utilizzati senza specifica concessione e/o associati ad iniziative od attività diverse da quelle per cui sono stati concessi. E' fatto altresì espresso divieto dell'uso degli stessi in favore di attività, eventi od iniziative le cui finalità risultino difformi o contrarie ai principi ispiratori e/o alle finalità sociali fissate nel presente Statuto ovvero in situazioni, documenti o luoghi che possano ledere la dignità ed il buon nome dell'Associazione, degli associati e/o delle persone in generale.

4. Il nome, il logotipo, l'immagine visuale ed i segni distintivi della ODV sono adottati sui documenti associativi, sulle comunicazioni formali, sul materiale divulgativo e promozionale, sulle dispense didattiche e su ogni altra pubblicazione predisposta dalla ODV, dai suoi associati e/o da soggetti terzi appositamente incaricati. Sono altresì adottati nella comunicazione multimediale, sociale e sul web, ivi compresi il portale internet associativo e le pagine divulgative aperte sui diversi *social network*. Sono infine adottati sul vestiario, sulle attrezzature, sui materiali e sui mezzi in disponibilità della ODV, al fine di consentire la rapida e certa identificazione del personale volontario e dei beni associativi.

Articolo 24 **Scioglimento dell'Organizzazione**

1. L'eventuale scioglimento della ODV è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

2. In tale evenienza, l'Assemblea potrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa tutte le risorse economiche ed il patrimonio che residuino dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra gli associati, ma dovranno essere devoluti dall'Assemblea ad altra organizzazione di volontariato od ETS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo se nominato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 **Disposizioni Finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e di Terzo settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bruno Genovelli *Leandro* *Salvo Tommaso Lentoro*
Anno *Carlo* *Rita* *Alfredo* *Giuseppe*